

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1/08/2012

Decreto n.1459 del 26 maggio 2017

Atto ricognitivo di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili ai sensi dell'art. 10 comma 4-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439.

PMAR - Lotto 9b e 9d nel Comune di Mirandola (MO).

Trasferimento dei beni immobili censiti al Catasto del Comune di Mirandola (MO) al foglio 108 mappali 920, 1056, 1136, 1070, 1072 e al foglio 136, mappali 180, 185, 228, 229 a favore del Comune di Mirandola (MO).

Assegnazione risorse per sistemazione finale dell'area ed eliminazione opere incongrue.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Rilevato che il comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che “L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero.”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree su cui realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Dato atto che le aree oggetto del presente provvedimento, site in Comune di Mirandola (MO) al foglio 108 mappali 920, 1056, 1136 (ex mappale 1057), 1070, 1072 e al foglio 136, mappali 180, 185, 228 (ex mappale 182), 229 (ex mappale 183), sono state utilizzate per la realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), ivi inclusa la realizzazione di n. 3 manufatti complessivi ad uso cabina elettrica rispettivamente sui mappali 1136, 228 e 229;

Preso atto che con verbale in data 8 gennaio 2013 si è provveduto alla consegna anticipata al Comune di Mirandola (MO) dei moduli abitativi installati e che con verbale in data 27 agosto 2013 si è provveduto alla consegna anticipata delle opere di urbanizzazione;

Dato atto che con decreto del Commissario Delegato n. 623 del 17 luglio 2013 è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie al Comune di Mirandola (MO) per sostenere le spese di manutenzione delle aree e delle utenze pubbliche generali;

Rilevato che la proprietà delle aree di cui in argomento è stata trasferita al Commissario Delegato con i decreti di esproprio n. 1362 del 28 luglio 2015, n. 920 del 23/03/2016 e n. 965 del 30/03/2016;

Rilevato altresì che per le opere realizzate sugli immobili in oggetto in data 13 agosto 2014 è stato predisposto il Collaudo Tecnico Amministrativo, approvato successivamente con Decreto n. 1949 del 16 ottobre 2014;

Preso atto che in data 13 aprile 2017, con verbale di consegna all'impresa esecutrice, è stato disposto l'ultimo smontaggio dei moduli presenti sulle aree espropriate e che l'impresa ha comunicato l'ultimazione degli smontaggi al 10 maggio 2017 (con comunicazione assunta al Prot. CR.2017.16491 del 10 maggio 2017);

Richiamata l'Ordinanza n° 85 del 5 dicembre 2012 con la quale erano state stanziato le risorse da trasferire ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle aree PMAR, e che una volta effettuato il trasferimento a titolo definitivo delle stesse cesserà i propri effetti;

Richiamata altresì l'Ordinanza del Commissario n° 5 del 2 marzo 2017 avente per oggetto: "Integrazione e rimodulazione del Programma Operativo Casa", con la quale è stato disposto a favore dei Comuni coinvolti lo stanziamento delle risorse necessarie alla pulizia e sistemazione generale ed all'eliminazione delle opere non congrue realizzate nelle aree PMAR;

Rilevato che al punto 8, lettera f) dell'Ordinanza n° 5 del 2 marzo 2017 vengono stanziati quali contributi per la pulizia generale e la demolizione delle opere incongrue nelle aree utilizzate per i PMAR € 1.500.000,00;

Visto in particolare che per l'area PMAR Lotto 9b e 9d del Comune di Mirandola (MO) sono state stimate, con l'Ordinanza n° 5 del 2 marzo 2017, risorse per tale finalità pari ad € 163.829,81, che verranno successivamente liquidate con apposito provvedimento in base alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Visti i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439, i quali enunciano quanto segue:

"4 bis. I Commissari Delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.";

"4 ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4 bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.";

Dato atto che il presente atto ricognitivo di trasferimento è esente da ogni effetto fiscale come espressamente disposto dal succitato articolo 10 comma 4-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, al trasferimento della proprietà dei beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree, mediante il presente atto ricognitivo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

- 1) di dare atto che l'utilizzo da parte del Comune di Mirandola (MO) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) realizzati dal Commissario Delegato è avvenuto a titolo gratuito;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 4-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, a seguito delle integrazioni introdotte con il comma 439 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, il trasferimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree, del diritto di proprietà a titolo gratuito a favore del Comune di Mirandola, C.F. e P.IVA 00270570369, con sede in Via Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), relativo agli immobili su cui sono stati realizzati i Prefabbricati Abitativi Modulari Rimovibili (PMAR), censiti al Catasto del:
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 108 mappale 920;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 108 mappale 1056;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 108 mappale 1136;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 108 mappale 1070
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 108 mappale 1072;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136 mappale 180;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136 mappale 185;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136 mappale 228;
 - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136 mappale 229
- 3) di dare atto che sui mappali 1136, 228 e 229 sono stati realizzati complessivamente n. 3 manufatti ad uso cabina elettrica con risorse del Commissario Delegato, anch'essi trasferiti con il presente atto nella disponibilità dei beni del Comune;
- 4) di dare atto che, per le opere realizzate sugli immobili in oggetto, in data 13 agosto 2014 è stato predisposto il Collaudo Tecnico Amministrativo, approvato successivamente con Decreto n. 1949 del 16 ottobre 2014;
- 5) di dare atto che in data 6 marzo 2017, con verbale di consegna all'impresa esecutrice, è stato disposto l'ultimo smontaggio dei moduli presenti sulle aree espropriate e che l'impresa ha comunicato l'ultimazione degli smontaggi al 10 maggio 2017 (con comunicazione assunta al Prot. CR.2017.16491 del 10 maggio 2017);
- 6) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei sono soggette "alla destinazione *d'uso di area di ricovero*";
- 7) di stabilire che il presente provvedimento sarà:
 - a) trascritto nei registri immobiliari;
 - b) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - c) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - d) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- 8) di prendere atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 9) di dare atto che il presente atto ricognitivo di trasferimento è esente da ogni effetto fiscale come espressamente disposto dall'articolo 10 comma 4-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 10) di dover procedere a seguito dell'adozione del presente provvedimento alla definitiva consegna al Comune di Mirandola (MO), mediante verbale predisposto dal R.U.P. delle aree relative ai PMAR;
- 11) di dare atto che, a seguito della consegna definitiva all'Amministrazione Comunale delle aree in oggetto, verrà meno il trasferimento delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle stesse stanziato con Ordinanza del Commissario n° 85 del 5 dicembre 2012 e disposto con Decreto n. 623 del 17 luglio 2013, e verranno messe a disposizione, per la pulizia e sistemazione generale e per l'eliminazione delle opere incongrue, le risorse pari ad € 1.500.000,00 stanziato con Ordinanza del Commissario n. 5 del 2 marzo 2017;
- 12) di dare atto che tali risorse sono state accantonate nell'ambito del Programma Casa, approvato con il sopra citato provvedimento, per un ammontare complessivo di € 75.000.000,00, e trova copertura finanziaria per € 73.303.689,53 nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01/08/2012 e dall'articolo 1, comma 440, della Legge 30 dicembre 2015, n. 298, e per € 1.696.310,47 quali somme incassate dalle ditte incaricate della fornitura dei PMAR per il riacquisto dei moduli residenziali;
- 13) di assegnare al Comune di Mirandola (MO) la somma, quale contributo massimo, pari ad € 163.829,81, già stanziata con Ordinanza del Commissario n° 5 del 2 marzo 2017, per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, specificando che alla conclusione dei lavori il Comune dovrà procedere alla rendicontazione di quanto effettivamente speso al fine di ottenere il rimborso;
- 14) di disporre la trasmissione del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza all'amministrazione comunale di riferimento.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)